

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 2**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO, GESTIONE E
SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE PER IL
MINISTERO DELLA SALUTE - ID 1974**



CONTRATTO ESECUTIVO – LOTTO 2

TRA

_____, con sede in ___, Via ___, C.F.____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data ____ (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione**”),

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

oppure

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante____, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

(nel seguito, per brevità, congiuntamente l’Amministrazione e il Fornitore anche le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- A) Con determina a contrarre del _____, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di un Accordo Quadro, in 2 Lotti avente ad oggetto i servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità “**Amministrazioni**”) ovvero le singole Direzioni Generali del Ministero della Salute e gli organismi i



cui sistemi informativi operano nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario (Centro Nazionale Sangue e Centro Nazionale Trapianti) di seguito, per brevità "Amministrazioni".

- B) con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____ è stata bandito l'affidamento di un Accordo Quadro, distinto in due lotti, con previsione di aggiudicazione da parte di un solo operatore economico, per ogni lotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.
- C) per il Lotto 2, è risultato aggiudicatario il Fornitore ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data _____;
- D) in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, il Ministero della Salute, nonché dagli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente, utilizzano l'Accordo Quadro, alle condizioni nel medesimo fissate, mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell'Accordo Quadro medesimo;
- E) l'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto esecutivo;
- F) il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto esecutivo, ha presentato la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto esecutivo, nonché idonea documentazione attestante il possesso, da parte delle risorse impiegate nell'esecuzione dei servizi, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta;
- G) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: _____.



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto esecutivo è regolato in via gradata:
 - a) dalle disposizioni del presente Contratto esecutivo e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - d) dalle disposizioni di cui al dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto esecutivo:
 - l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 3 dell'Accordo Quadro.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto esecutivo.



3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO E LUOGO DI ESECUZIONE

- 3.1 Il presente Contratto esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore di *Servizi Applicativi e di Gestione e, specificatamente,* *(esplicitare servizi del presente Contratto esecutivo)*

Tali servizi saranno meglio specificati nel Piano dei Fabbisogni e relativo Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 del presente Contratto esecutivo.

- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto esecutivo, nonché nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 I servizi dovranno essere svolti presso _____, nel rispetto di quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico in relazione al luogo di lavoro.
- 3.4 Il corrispettivo massimo del Contratto esecutivo, affidato in virtù dell'Accordo Quadro, è il seguente: Euro _____ IVA esclusa

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo Quadro, il presente Contratto esecutivo ha una durata pari a _____, decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, fatti salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, nonché del successivo art. 16 del presente Contratto esecutivo.
- 4.2 Fermo quanto previsto all'art. 4 dell'Accordo Quadro, la durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione e comunque non può superare la durata del Contratto esecutivo.
- 4.3 L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del presente Contratto in contraddittorio con il Fornitore.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI



- 5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni, nonché del Progetto dei Fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 3, 6 e 7 dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
- 5.2 Il Fornitore è comunque tenuto ad aggiornare e trasmettere all'Amministrazione, con cadenza trimestrale e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, il Progetto dei Fabbisogni che dovrà essere oggetto di approvazione.

6. ATTIVAZIONE, EROGAZIONE DEI SERVIZI, STATI DI AVANZAMENTO, DISMISSIONE

- 6.1 Il Fornitore - entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico per il subentro - deve affiancare l'impresa e/o il personale dell'Amministrazione che attualmente svolge i servizi oggetto del Contratto esecutivo, al fine di predisporre gli ambienti applicativi e tecnologici, verificare ed analizzare il software e la relativa documentazione ed in generale acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Per tutto il periodo di subentro, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico. Terminata la fase del periodo di affiancamento iniziale, decorreranno i termini di avvio dei servizi ed esecuzione degli stessi; l'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dei servizi in contraddittorio con il Fornitore.
- 6.2 Il Fornitore ha l'obbligo di iniziare l'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore dell'Amministrazione entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, comunque, entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 al presente Contratto.
- 6.3 Il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto esecutivo e secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico, i curriculum vitae delle risorse impiegate. Il Fornitore dovrà altresì procedere all'inserimento o sostituzione delle risorse nel rispetto e in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico.
- 6.4 Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto esecutivo dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, nonché nell'Offerta tecnica se migliorativa e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Progetto dei Fabbisogni e nel Piano Generale di Lavoro.
- 6.5 Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla



sostituzione di una risorsa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'Amministrazione e consegnare a quest'ultima, nel rispetto dei termini stabiliti dal Capitolato tecnico e nella sua Appendice 2 "Indicatori di Qualità del Lotto 2", il curriculum della nuova figura professionale e, laddove richiesto dall'Amministrazione, documentazione idonea ad attestare il possesso, da parte della risorsa medesima, delle certificazioni dichiarate in sede di offerta.

- 6.6 Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto esecutivo. In tal caso, il Fornitore dovrà proporre, nei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico e nella sua Appendice 2 "Indicatori di Qualità del Lotto 2", una nuova figura professionale. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
- 6.7 Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 6.5 e 6.6, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del relativo curriculum.
- 6.8 Ove l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto nel Capitolato Tecnico a decorrere dalla predetta comunicazione.
- 6.9 Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, per tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
- 6.10 In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6.7, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro il termine stabilito nel Capitolato Tecnico a decorrere dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 6.11 Il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione contraente, per sua approvazione, il Piano di lavoro generale nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Eventuali modifiche al Piano di lavoro generale richieste dall'Amministrazione contraente, così come l'aggiornamento del predetto documento, dovrà essere svolto dal Fornitore nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico.



- 6.12 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore è tenuto a redigere - e aggiornare - lo stato di avanzamento lavori in conformità alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e secondo le tempistiche in esso previste. Lo Stato Avanzamento Lavori è soggetto ad approvazione dell'Amministrazione.
- 6.13 Alla scadenza o risoluzione del Contratto, al Fornitore è richiesto il trasferimento in favore dell'Amministrazione e/o di terzi dalla stessa designati, del know how sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, nel corso degli ultimi 3 (tre) mesi del Contratto esecutivo, o su richiesta dell'Amministrazione, a porre in essere tutte le attività di phase out necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base all'Accordo Quadro e al presente Contratto esecutivo al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 7.1 Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto esecutivo, il Fornitore nomina e contestualmente comunica all'Amministrazione i propri Rappresentanti nelle figure di Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC) del Contratto esecutivo e dei Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi, quali interfacce dell'Amministrazione, nonché eventuali risorse relative ai ruoli di coordinamento richiesti al par. 3.4.1 del Capitolato Tecnico o proposti in Offerta dal Fornitore. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione contraente, comunque d'intesa con Ministero della Salute.
- 7.2 Per il presente contratto esecutivo, Il Responsabile del procedimento è; il Direttore dell'esecuzione è

8. CONSEGNA DEI PRODOTTI

- 8.1 In caso di consegna di eventuali output, i prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, o altrimenti concordati con l'Amministrazione, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro generale, pena l'applicazione di penali,



secondo quanto specificamente previsto nell'Appendice 2 "Indicatori di Qualità del Lotto 2" al Capitolato Tecnico.

- 8.2 I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di lavoro generale approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
- 8.3 Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
- 8.4 Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con l'Amministrazione, equivale a mancata consegna dei prodotti.
- 8.5 Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto esecutivo.

9. COLLAUDI - VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 9.1 L'Amministrazione, direttamente o mediante terzi incaricati, procederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, ad effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida dell'ANAC, i collaudi e le verifiche di conformità dei servizi; i collaudi e le verifiche, che potranno essere eseguiti anche a campione, verranno effettuati, nel rispetto dei termini e secondo le modalità e le specifiche stabiliti nel Capitolato Tecnico che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettare integralmente in ogni loro parte.
- 9.2 I collaudi e le verifiche si intendono positivamente superati solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi e delle verifiche sono a carico del Fornitore.
- 9.3 Nel caso di esito positivo dei collaudi e delle verifiche di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione".
- 9.4 In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione l'Amministrazione provvederà a dare comunicazione al Ministero della Salute.
- 9.5 Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione dei collaudi/verifiche di conformità.
- 9.6 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei



servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.

10. PENALI

- 10.1 **Ritardo nella consegna del Piano di Subentro:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del Piano di Subentro, rispetto ai termini indicati al par.7.5 del Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4.**
- 10.2 **Ritardo nella consegna del Piano di lavoro Generale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro Generale, rispetto ai termini indicati al par.7.5 del Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4.**
- 10.3 **Ritardo in adempimenti contrattuali:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo ad adempimenti contrattuali non rispettati, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4**
- 10.4 **Mancato rispetto della quantità del personale certificato:** per ogni risorsa aggiuntiva eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"CERT – Personale certificato"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4.**
- 10.5 **Insufficiente qualità della documentazione prodotta:** per ogni documento aggiuntivo rispetto al valore soglia per l'indicatore **"QDOC – Qualità della documentazione prodotta"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari ad **€ 1.000,00 (Euro mille/00).**



- 10.6 **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLFN – Rilievi sulla fornitura"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari ad **€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00)**.
- 10.7 **Competenze inadeguate servizi di Innovazione Tecnologica:** per ogni risorsa aggiuntiva eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"CINA - Competenze inadeguate servizi di Innovazione Tecnologica"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4.**
- 10.8 **Mancato rispetto della pianificazione dell'intervento:** per ogni 5% (cinqueper cento) o frazione di esso aggiuntivo rispetto al valore soglia per l'indicatore **"RISP – Rispetto pianificazione dell'intervento"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **1% (unper cento) del corrispettivo dell'obiettivo approvato** nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
- 10.9 **Sospensione del collaudo:** per ogni giorno aggiuntivo rispetto al valore soglia per l'indicatore **"GSCO – Giorni di sospensione del collaudo"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **3% (treper cento) del corrispettivo dell'obiettivo approvato** nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
- 10.10 **Eccesso di difettosità per obiettivo:** per ogni malfunzionamento aggiuntivo rispetto ai valori di soglia DAES1 e DAES2 per l'indicatore **"DAES – Difettosità in avvio in esercizio"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **5% (cinqueper cento) del corrispettivo dell'obiettivo approvato** nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
- 10.11 **Eccesso di rilievi sull'obiettivo:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLOB – Rilievi sull'obiettivo"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **5% (cinqueper cento) del corrispettivo dell'obiettivo approvato** nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
- 10.12 **Mancata tempestività di ripristino del software in garanzia:** per ogni ora solare/lavorativa (a seconda della categoria di malfunzionamento) o frazione di ritardo rispetto ai valori soglia previsti dall'indicatore **"TROI - Tempestività**



nel ripristino dell'operatività per intervento" di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4.**

- 10.13 **Difettosità recidiva in esercizio:** per ogni case recidivo di categoria 1 e 2 di cui all'indicatore **"CSRC – Case recidivi"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 10.000 (Euro diecimila/00).**
- 10.14 **Mancata riduzione degli interventi di MAC:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia per l'indicatore **"RIDM – Riduzione degli interventi di Manutenzione Correttiva"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 10.000 (Euro diecimila/00).**
- 10.15 **Mancata reperibilità e interventi fuori orario del servizio di Manutenzione Correttiva:** per ogni unità aggiuntiva rispetto al valore soglia per l'indicatore **"RIMC – Reperibilità e Interventi fuori orario Manutenzione Correttiva"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 5.000 (Euro cinquemila/00).**
- 10.16 **Eccesso di rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RSMA – Rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **2% (duepercento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di manutenzione correttiva.**
- 10.17 **Mancata tempestività nella presa in carico delle richieste del servizio di Conduzione Applicativa:** per ogni punto percentuale o frazione di peggioramento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"TPCR - Tempestività nella presa in carico delle richieste"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 3.000 (Euro tremila/00).**
- 10.18 **Mancata correttezza delle elaborazioni di dati:** per ogni 0,5% o frazione di peggioramento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"COED – Correttezza delle elaborazioni dati"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 10.000 (Euro diecimila/00).**



- 10.19 **Mancata disponibilità fuori orario del servizio di Conduzione Applicativa:** per ogni ora o frazione di ritardo rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"INCA – Interventi fuori orario Conduzione Applicativa"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 10.000 (Euro diecimila/00)**.
- 10.20 **Eccesso di rilievi sul servizio di Conduzione Applicativa:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLCA – Rilievi sul servizio di Conduzione Applicativa"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 10.000 (Euro diecimila/00)**.
- 10.21 **Mancata correttezza nella pubblicazione di contenuti:** per ogni errore eccedente il valore soglia per l'indicatore **"CPSG - Correttezza delle pubblicazioni effettuate dal servizio di Gestione Siti Web e Portali"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 10.000 (Euro diecimila/00)**.
- 10.22 **Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione Siti Web e Portali:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RSGS – Rilievi sul servizio di Gestione Siti Web e Portali"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 3.000 (Euro tremila/00)**.
- 10.23 **Mancata correttezza dei risultati delle attività del servizio di Supporto Tecnico-Specialistico:** per ogni errore eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"CRAT – Correttezza dei risultati delle attività"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 5.000 (Euro cinquemila/00)**.
- 10.24 **Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Tecnico-Specialistico:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RSTS – Rilievi sul servizio di Supporto Tecnico-Specialistico"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 5.000 (Euro cinquemila/00)**.
- 10.25 **Mancata disponibilità del servizio di Service Desk:** per ogni 0,05% o frazione di peggioramento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"DSSD – Disponibilità del servizio di Service Desk"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **5% (cinqueper cento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di Service Desk**.



- 10.26 **Eccesso di chiamate perse dal Servizio di Service Desk:** per ogni punto percentuale o frazione di peggioramento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"PECP – Percentuale di chiamate perse"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **5% (cinquepercento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di Service Desk.**
- 10.27 **Mancata presa in carico delle richieste del servizio di Service Desk:** per ogni 0,5% o frazione di peggioramento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"PCCA – Presa in carico delle richieste pervenute attraverso canali asincroni"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **3% (trepercento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di Service Desk.**
- 10.28 **Mancato trasferimento delle richieste del servizio di Service Desk:** per ogni 0,5% o frazione di peggioramento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"TTRR – Tempo di trasferimento delle richieste"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **3% (trepercento) del corrispettivo trimestrale complessivo del servizio di Service Desk.**
- 10.29 **Eccesso di rilievi sul servizio di Service Desk:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLSD – Rilievi sul servizio di Service Desk"** di cui all' Appendice 2 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità Lotto 2", l'Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 10.000 (Euro diecimila/00).**
- 10.30 L'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a **€ 20.000 (Euro ventimila/00)** per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal Fornitore, fino ad un massimo pari all'**1% (unpercento) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4;**
 - immissione nella rete interna dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Fornitore, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari all'**1% (unpercento) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4.**



- 10.31 In caso di mancato adeguamento dell'organico delle risorse messe a disposizione dell'Amministrazione rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, l'Amministrazione applicherà al Fornitore, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille)**, fino ad un importo massimo pari all'**1% (unper cento)** del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4 ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere l'Accordo Quadro.
- 10.32 Nel caso in cui, come previsto al successivo art. 21 del presente Contratto esecutivo, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Fornitore, Responsabile o Sub Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile/sub Responsabile primario del trattamento una penale **pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo", comma 4**, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.
- <<Nel caso in cui, come previsto al successivo art. 21 del presente Contratto esecutivo, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l', l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui all'art. 3 "Oggetto del Contratto esecutivo" comma 4**, per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.>>
- 10.33 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro, nel presente Contratto esecutivo, nel



Capitolato Tecnico e nei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico medesimo o nell'Offerta Tecnica se migliorativa, l'Amministrazione, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno, applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, ivi compresa, in particolare, l'Appendice 2 "Indicatori di Qualità del Lotto 2", qui da intendersi integralmente trascritte e che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettare in ogni loro parte.

10.34 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'art. 12 dell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati.

11. CORRISPETTIVI

11.1 I corrispettivi per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'art. 11 - dell'Accordo Quadro e nel suo Allegato "C" Offerta Economica del Fornitore da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di revisione di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro; ogni revisione degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

11.2 Detti corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell'ultima versione approvata, secondo quanto dettagliatamente stabilito nel paragrafo 3.7 "Modello di funzionamento" del Capitolato Tecnico e sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente art. 9.3. Resta inteso che le modalità di determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo, dichiara di accettarle in ogni loro parte.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

12.1 I corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità e tempistiche indicate nell'art. 11 "Importi dovuti e fatturazione" dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni effettuate e all'esito delle verifica di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 9. Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Accordo Quadro e di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del presente Contratto esecutivo,



dichiara di accettarli in ogni loro parte.

- 12.2 Ciascuna fattura, inviata dal Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 11 dell'Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico, sarà corrisposta dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità e secondo quanto stabilito all'art. 11 dell'Accordo Quadro, previo accertamento in ogni caso delle prestazioni eseguite e all'esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente art. 9.
- 12.3 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
- 12.4 L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del Contratto esecutivo, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 12.5 Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
- 12.6 I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto esecutivo.

13. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 13.1 Il Fornitore ha costituito idonea garanzia ai fini dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto esecutivo, come stabilito all'art. 22 del Capitolato d'Oneri, nonché all'art. 13 dell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati.

14. SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]



- 14.1 Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto esecutivo.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

- 14.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- _____,
- _____,

nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 dell'Accordo Quadro.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

- 15.1 E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto esecutivo disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto esecutivo, a pena di nullità della cessione stessa.
- 15.2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto esecutivo, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
- 15.3 È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 15.4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto esecutivo.
- 15.5 Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

16. RISOLUZIONE E RECESSO

- 16.1 L'Amministrazione potrà/dovrà risolvere/recedere il presente Contratto esecutivo alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 14 e 15 dell'Accordo Quadro.
- 16.2 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto esecutivo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 16.3 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti



con la stipula del presente Contratto esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 13, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

- 16.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
- 16.5 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 16, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto esecutivo, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo comma 16.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto esecutivo risolto a favore del nuovo fornitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6.13
- 16.6 L'Amministrazione potrà recedere dal presente Contratto alle condizioni e nei termini stabiliti nell'art. 15 dell'Accordo Quadro.

17. RESPONSABILITA' CIVILE

- 17.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13



agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

- 18.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 18.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 18.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.7 L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto esecutivo, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
- 18.8 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove



predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

- 18.9 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 19.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 19.3 (*ove applicabile*) Al presente Contratto esecutivo si applica l'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment").

20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la valutazione dell'offerta e per la stipula. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'oneri al paragrafo n. _24 Inoltre, il Fornitore dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte



dell'Amministrazione Contraente per l'esecuzione del Contratto esecutivo (cfr. Allegato n. ____).

- 21.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto esecutivo, in ragione di quanto sopra precisato.
- 21.3 <la PA deve valutare l'inserimento di questo comma in ragione della tipologia di prestazione richieste e del possibile trattamento dei dati personali da parte del Fornitore: In ragione dell'oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" o "sub-Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- 21.4 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
- 21.5 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.>
- 21.6 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme rispetto alle istruzioni ricevute, risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.



21.7 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

<eventuale, solo in caso di fornitura di servizi che preveda il trattamento di dati personali e di nomina del Fornitore quale responsabile o sub responsabile del trattamento alla stipula; ogni PA potrà adattare il contenuto del presente articolo alla luce delle proprie esigenze anche introducendo penali (cfr. art. 10 del presente contratto).

IN CASO DI RTI l'Amministrazione deve verificare se tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, in tal caso può essere inserita la seguente clausola nel presente contratto; in caso contrario, l'Amministrazione non deve inserire la seguente clausola, ma deve procedere con separati atti di nomina delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali **ARTICOLO 23 BIS NOMINA A RESPONSABILE <DA VALORIZZARE IN ALTERNATIVA: SUB-RESPONSABILE> DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

21 Bis.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile *<da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>* del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018 (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali"), nonché delle istruzioni nel seguito fornite.

21 Bis.2 Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

21 Bis.3 Le finalità del trattamento sono: *<Valorizzare a cura della PA in ragione dell'oggetto del contratto _____.>*

21 Bis.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: *<Valorizzare a cura della PA in ragione dell'oggetto del contratto i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili; iii) dati giudiziari>*.

21 Bis.5 Le categorie di interessati sono: *<Valorizzare a cura della PA in ragione*



dell'oggetto del contratto es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.>

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile<**da valorizzare in alternativa**: sub-Responsabile> si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;



g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) *<eventuale valorizzare a cura della PA>*: adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017>;

i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

21 Bis.6 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile *<da valorizzare in alternativa>*: sub-Responsabile> del trattamento si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione dell'Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso *<personalizzare in ragione dell'oggetto del contratto>*:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento>.

<E' in facoltà dell'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto esecutivo chiedere al Fornitore di proporre un piano di misure di sicurezza rimesse alla sua approvazione al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso <personalizzare in ragione dell'oggetto del contratto>:



- *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
- *la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;*
- *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;*
- *una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento>.*

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati. Il Piano d'intesa tra le parti potrà essere aggiornato in corso di esecuzione contrattuale: Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile *<da valorizzare in alternativa:* sub-Responsabile> del trattamento ha definito un piano di misure di sicurezza approvato dall'Amministrazione e allegato al presente contratto, al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE che il Fornitore si impegna a rispettare.>.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

- 21 Bis.7 Il Responsabile *<da valorizzare in alternativa:* sub-Responsabile> del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile *<da valorizzare in alternativa:* sub-Responsabile> del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.



Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

21 Bis.8 **(Autorizzazione generale)** Il Responsabile **<da valorizzare in alternativa:** sub-Responsabile> del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento **<oppure da valorizzare nel caso in cui il Fornitore sia nominato sub responsabile** terzo autorizzato del trattamento> per gestire attività di trattamento specifiche, informando, **periodicamente (semestralmente?)** il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento **<oppure da valorizzare nel caso in cui il Fornitore sia nominato sub responsabile** terzo autorizzato del trattamento> e i dati del contratto di esternalizzazione.

(Autorizzazione specifica) Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento **<valorizzare in alternativa a quanto precede:** Il sub-Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori terzi autorizzati del trattamento per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento>.

Il sub-Responsabile del trattamento **<oppure** terzo autorizzato del trattamento> deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento **<oppure** sub-Responsabile del trattamento>, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale **<oppure** sub-Responsabile del trattamento> assicurare che il sub-Responsabile del trattamento **<oppure** terzo autorizzato del trattamento> presenti garanzie



sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento <oppure terzo autorizzato del trattamento> degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento <oppure sub-Responsabile del trattamento> è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile <oppure terzo autorizzato del trattamento>, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile <oppure ai terzi autorizzati> del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale <oppure sub-Responsabile del trattamento> ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del subResponsabile/terzo autorizzato.

- 21 Bis.9 Il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi



gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti .

21 Bis.10 Il Fornitore Responsabile del trattamento <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

21 Bis.11 Il Fornitore Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.

21 Bis.12 Il Fornitore Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

21 Bis.13 Il Fornitore Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

21 Bis.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le



informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

- 21 Bis.15 Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dei Consip S.p.A. l'elenco aggiornato delle nomine.
- 21 Bis.16 Il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile>, o da un sub-Responsabile <da valorizzare in alternativa: terzo autorizzato>.
- 21 Bis.17 Il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 21 Bis.18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento.
- 21 Bis.19 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile <da valorizzare in alternativa: sub-Responsabile> del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.



Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì _____

L'Amministrazione Contraente
Il Legale Rappresentante

L'Impresa
Il Legale Rappresentante

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al, _____
Firma digitale: n. _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 2 Valore delle premesse e degli allegati, Art. 3 Oggetto del Contratto esecutivo e luogo di esecuzione, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Attivazione, Erogazione dei servizi, stati di avanzamento, dismissione, Art. 7 Gestione del Contratto esecutivo, Art. 8 Consegna dei prodotti; Art. 9 Collaudi – Verifiche di Conformità, Art. 10 Penali, Art. 11 Corrispettivi, Art. 12 Fatturazione e pagamenti, Art. 13 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 14 Subappalto, Art. 15 Divieto di cessione del Contratto esecutivo e cessione del credito, Art. 16 Risoluzione e Recesso, Art. 17 Responsabilità civile, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

L'Impresa
Il legale rappresentante

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____
Firma digitale: n. _____